

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09.07.2015

OGGETTO: Nomina commissione elettorale comunale.

Il Consiglio comunale

Ravvisata la necessita di procedere alla nomina della commissione elettorale comunale in seguito alle elezioni amministrative dd. 10 maggio 2015;

atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 270/2005s.m. dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa;

richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

visto il nuovo Regolamento regionale in materia di indennità di carica e di gettoni di presenza per gli amministratori locali nel quinquennio 2015–2020 (art. 19 DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)", approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 63 dd. 09.04.2015;

richiamato in particolare l'art. 18 di tale Regolamento, avente per oggetto "*Gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o regolamento*", il quale prevede espressamente al comma uno che gli Enti locali possano determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e di quelle previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni;

richiamato l'art. 95, comma 3 del T.U.LL.RR.OC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il quale demanda ai consigli comunali la determinazione di un gettone di presenza anche per le sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate;

ritenuto di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente Commissione;

visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 s.m.– art. 10;
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- vista la circolare del Ministero dell'Interno –Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – MIATSE n.6/2006;

acquisiti il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Elettorale Antonella Sandri, come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Viste le proposte di nomina :

- maggioranza VOLANI ALESSIO e CAMPESTRIN MIGUEL (membri effettivi) ZORTEA PAOLO e BRUSAMOLIN GABRIELE (membri supplenti)
- minoranza MARCON DIEGO (membro effettivo) e CAPPELLO ALDO (membro supplente)

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

- il sig. Consigliere VOLANI ALESSIO (MAGGIORANZA) voti n. 05
- il sig. Consigliere CAMPESTRIN MIGUEL (MAGGIORANZA) voti n. 03
- il sig. Consigliere MARCON DIEGO (MINORANZA) voti n. 05

schede bianche 0 schede nulle 0

Il Sindaco non prende parte alla votazione

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

- il sig. Consigliere ZORTEA PAOLO (MAGGIORANZA) voti n. 05
- il sig. Consigliere NRUSAMOLIN GABRIELE (MAGGIORANZA) voti n. 03
- il sig. Consigliere CAPPELLO ALDO (MINORANZA) voti n. 05

schede bianche 0 schede nulle 0

Il Sindaco non prende parte alla votazione

ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare la piena operatività della Commissione elettorale comunale, ricorrano i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

d e l i b e r a

1. di nominare quali **membri effettivi** della Commissione elettorale i signori:
 - il sig. Consigliere VOLANI ALESSIO (MAGGIORANZA)
 - il sig. Consigliere CAMPESTRIN MIGUEL (MAGGIORANZA.)
 - il sig. Consigliere MARCON DIEGO (MINORANZA)

- di nominare quali **membri supplenti** della Commissione elettorale i signori:
 - il sig. Consigliere ZORTEA PAOLO (MAGGIORANZA)
 - il sig. Consigliere BRUSAMOLIN GABRIELE (MAGGIORANZA)
 - il sig. Consigliere CAPPELLO ALDO (MINORANZA)

2. di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente Commissione;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per le motivazioni esposte in premessa, con voti unanimi, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*